

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	837
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	837
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (Approvato dal Senato) (3537)	837
PRESIDENTE 837, 841, 844, 846, 847, 848, 852	
PEDINI, <i>Relatore</i>	837, 841
QUARELLO	841
ALESSANDRINI	841, 843
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	841, 842
	844, 846, 847, 848
SENSI	842
BERNIERI	843
FIGNI	844
DIECIDUE	844
FARINET	845
CAFIERO	846
VILLABRUNA	846, 847
FAILLA	852
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	852

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Invernizzi e Volpe.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Bonino, Buttè, Delli Castelli Filomena e Dosi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cafiero, Farinet, Diecidue e Sensi.

Discussione del disegno di legge: Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero. (Approvato dal Senato). (3537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero ».

Poiché la Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire il suo parere favorevole prego il relatore, onorevole Pedini, di riferire su questo disegno di legge già approvato dal Senato.

PEDINI, *Relatore*. Il disegno di legge viene al nostro esame dopo essere stato ampiamente discusso dal Senato. Mentre, in un primo tempo, in quel ramo del Parlamento, i gruppi sono partiti da posizioni nettamente contrastanti, si è poi — grazie anche ad un intervento volenteroso del Ministro del tesoro —

La seduta comincia alle 10,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

giunti all'attuale testo che, in buona parte, è stato concordato proprio fra i sostenitori delle tesi più divergenti.

L'argomento del disegno di legge investe, direttamente ed indirettamente, il settore nazionale del turismo, in quanto, come dice il suo titolo, comporta modifiche delle norme che regolano il finanziamento degli organi turistici periferici e del credito alberghiero.

Penso che sia inutile fare in questa sede dichiarazioni per riaffermare l'importanza del turismo nella nostra economia nazionale; la nostra Commissione ne è già ampiamente convinta. Vorrei solo ricordare che il turismo estero non va visto soltanto per quell'apporto di valuta che determina nelle nostre finanze, così come il turismo interno non va considerato solo per il trasferimento di ricchezze che determina da zone più ricche a zone più povere della Penisola. Il turismo — estero ed interno — va visto invece anche quale idoneo strumento per la redistribuzione della popolazione civile nei vari settori di lavoro e, più precisamente, per una maggiore estensione dei servizi terziari, dei quali il turismo è settore essenziale.

Ho voluto fare questa premessa per riaffermare il principio che, specie in questi anni, non può dubitarsi della funzione del turismo in una redistribuzione della popolazione lavorativa, secondo criteri di maggiore redditività. Da ciò anche l'importanza dell'interesse governativo al settore.

Lo stimolo, il controllo e l'attività nel settore turistico richiedono così organi di dipendenza statale accanto ad organismi locali. Un organismo di carattere locale, autarchico è — ad esempio — l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, configurata giuridicamente con una struttura propria; vicino alle aziende autonome si possono considerare ancora organi locali le « *pro loco* » anche se queste esistono, sino ad ora, più di fatto che di diritto.

Il controllo dello Stato viene, di contro, esercitato attraverso due uffici speciali. Uno è a carattere centrale il Commissariato nazionale per il turismo (istituito nel 1945) e la cui azione di stimolo si dirama poi tramite l'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed i vari Enti Provinciali del Turismo.

Quindi, due organizzazioni: le aziende autonome e l'organizzazione centrale, la quale ultima si dirama fino ai commissariati provinciali del turismo che assolvono duplice funzione: quella di collegare centro e periferia nelle iniziative, e quella di raccogliere ed

anche coordinare le varie competenze locali in materia turistica.

I colleghi conoscono certo la strutturazione dei Consigli degli Enti Provinciali per il Turismo: essi raccolgono, accanto al Presidente, rappresentanti dell'amministrazione provinciale, del comune capoluogo, della camera di commercio e della prefettura, delle aziende autonome comprese nella provincia, un esperto di turismo e rappresentanti sindacali e padronali dell'industria alberghiera. Nell'Ente Provinciale del Turismo confluiscono, quindi, enti pubblici e categorie economiche private.

L'Ente Provinciale del Turismo ha così competenza sull'organizzazione della ricettività turistica nella provincia, sulla vigilanza e sul controllo degli impianti turistici, sulla classificazione degli alberghi, pensioni e locande, sull'istruttoria per la concessione dei mutui alberghieri. Altre funzioni sono state ad esso decentrate di recente, accanto alle tipiche azioni di propaganda, di propulsione turistica e di coordinamento fra le varie aziende autonome di una provincia.

Le aziende autonome sono dotate di personalità giuridica propria, e per la loro funzione tipica, risulta ancor più strana la attuale loro dipendenza dal Ministero dell'interno.

Quali sono state, fino a questo momento, le entrate che hanno potuto dar vita a queste strutture?

Le Aziende autonome hanno sinora assicurati i loro mezzi di esistenza attraverso tre entrate fondamentali. La partecipazione assai sensibile alla imposta di soggiorno (che grava cioè su coloro che soggiornano negli alberghi; è, questa, l'entrata principale), la riscossione dei contributi speciali di cura, la partecipazione indiretta alle imposizioni sugli spettacoli.

Il solo gettito dell'imposta di soggiorno, gettito fondamentale, nel 1956, è stato di 1.417.675.000.

Per quanto riguarda, invece, gli Enti provinciali del turismo — organi come si è detto di collegamento locale e di rappresentanza provinciale — nel 1956, le loro entrate sono state coperte per lo 0,9 per cento dai contributi delle Camere di commercio, per il 6,6 per cento dai contributi delle Amministrazioni provinciali, per il 3,2 per cento dai contributi dei comuni di interesse turistico e dalle Aziende autonome, per il 10,3 per cento dai contributi di Enti e privati — contributi collegati ad iniziative di carattere artistico o turistico particolari — e, per il 79 per cento, dai contributi privati di cura.

È a tutti noto che, con sentenza 8 marzo 1957, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della imposizione dei contributi privati di cura. Tale sentenza, peraltro, era prevedibile, anche perché molti erano i ricorsi in atto avverso il tributo lasciato — di fatto — all'arbitrio delle Prefetture; ma essa ha pur sempre determinato una situazione assai grave per gli Enti provinciali del turismo, privati così delle loro maggiori entrate.

Si potrebbe certo osservare che, dal marzo 1957 ad oggi, è già passato un anno e che, forse, il tema del come sopperire a tale decurtazione di entrate, avrebbe dovuto essere studiato più sollecitamente; non si può comunque far colpa del ritardo al Commissariato pel turismo, perché lo stesso aveva lanciato l'allarme prima ancora che fosse stata emessa la sentenza della Corte costituzionale. Comunque, oggi, alla fine della legislatura, noi dobbiamo affrontare questo problema e dovremmo risolverlo con questa legge. Si tratta di un disegno che, ovviamente, è discutibile da vari punti di vista, ma, in ogni caso, noi dobbiamo giudicarlo non come un provvedimento istituzionale, ma semplicemente come un espediente alla situazione determinatasi in seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha privato gli Enti provinciali del turismo della loro maggiore entrata. È, quindi, un provvedimento di carattere finanziario.

Tutti sappiamo — e del resto basta leggere il resoconto stenografico della discussione avvenuta al Senato per rendersene conto — che nel settore del turismo, in Italia, non esiste soltanto il problema finanziario; esiste anche un problema istituzionale, di fondo, rispetto al quale, anzi, varie e contrastanti sono le tesi dibattute, confortate anche da non poche iniziative parlamentari.

Questo disegno di legge va riguardato e discusso, dunque, come provvedimento finanziario.

Ciò premesso, quale è il nuovo sistema utile a garantire agli Enti provinciali del turismo la continuità della loro attività nella sufficienza dei mezzi? Siamo sempre nel vecchio schema dell'imposta di soggiorno e dei contributi speciali di cura; in aggiunta vi è, però, un intervento dello Stato. Con questo provvedimento, le entrate degli Enti Provinciali subirebbero, evidentemente, una trasformazione di origine e provenienza che interessa ovviamente anche i tradizionali contribuenti.

Le Camere di commercio rimarrebbero nella situazione contributiva di prima.

Le Amministrazioni provinciali aumenterebbero il loro contributo dal 6,6 per cento

al 12,23 per cento delle entrate totali degli Enti.

I contributi delle Aziende autonome passerebbero a coprire dal 3,2 all'8,15 per cento delle entrate.

La partecipazione *una tantum* degli enti e dei privati salirebbe dal 10,3 per cento all'11,22 per cento.

Subentrerebbe ancora un contributo annuale dello Stato che assicurerebbe le entrate per la percentuale del 67,40 per cento.

Il provvedimento prevede, di conseguenza, il raddoppio dell'imposta di soggiorno, che ha sempre rappresentato la maggiore entrata delle Aziende autonome. Una percentuale di tale gettito va però a confluire nel fondo di rotazione per i contributi all'edilizia alberghiera, di cui alla legge n. 955 elaborata a suo tempo ed approvata dalla nostra Commissione.

Si ammette, inoltre, la possibilità di contribuire, con aiuti stabili all'organizzazione e all'attività delle « *pro loco* » e, per ora almeno invariata rimane la partecipazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia la quale, come tutti sanno, attinge mezzi dall'imposta di soggiorno.

Questi i principi generali del disegno di legge.

L'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 1, ha quindi subito varie modificazioni di aliquota: ferma restando la suddivisione degli alberghi in 6 categorie, l'imposta per le categorie A e B viene elevata a lire 200 e 120 al giorno e viene portata ai livelli di lire 80, 50, 20 e 10, rispettivamente per le categorie C, D, E ed F. Il tributo giornaliero è applicato per i primi trenta giorni di permanenza nella località che dà titolo.

Quanto alle ville, camere ammobiliate e alloggi vari, le quattro categorie tradizionali sono onerate di un contributo fisso (per una permanenza sino a 120 giorni) nella misura di lire 3.000, 2.000, 600 e 200 (rispettivamente per le categorie I, II, III e IV). Se la permanenza non supera i 7 giorni, i predetti contributi sono ridotti, rispettivamente, a 80, 60, 30 e 10 lire.

Come viene devoluta l'entrata globale dell'imposta di soggiorno? Innanzitutto, il 12 per cento va all'Opera nazionale maternità ed infanzia. Già al Senato si è fatta piena riserva sulla strana connessione tra l'imposta dovuta da chi pratica il turismo ed i bisogni di un ente che s'interessa dei fanciulli; era prevalsa anzi la tesi di abolire tale competenza sussidiaria e accidentale dell'O.N.M.I.; senonché, fu poi fatto ripiego su un ordine del giorno col quale si impegnava il Governo a studiare

entro il 1958 altre possibilità di entrate per l'O.N.M.I.

Nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, l'80 per cento restante dell'entrata va poi alle Aziende autonome, il 10 per cento alla Sezione autonoma del credito alberghiero e il 10 per cento all'Ente provinciale del turismo.

Nelle località non riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, il 30 per cento va alla sezione autonoma del credito alberghiero, il 20 per cento all'Ente provinciale del turismo e il 50 per cento ai comuni, per essere devoluto ad impegni o attività turistiche (specie attraverso le « *pro loco* » con gestione separata).

Nelle regioni a statuto autonomo, tutta l'entrata va all'Ente regione, il quale l'amministra secondo i criteri della sua politica turistica.

Quella parte di entrata di imposta di soggiorno che viene devoluta alla Sezione autonoma del credito alberghiero e turistico va poi, nella misura del 50 per cento, ad incrementare un fondo speciale previsto da varie leggi, fino al livello di 3 miliardi, per il 20 per cento va ad incrementare la partecipazione statale alla dotazione di tale sezione, il rimanente 30 per cento va ad integrare quel fondo di rotazione per il credito all'edilizia alberghiera, di cui ho detto in precedenza.

Accanto all'imposta di soggiorno, la legge prevede anche il mantenimento del contributo speciale di cura; regolato in forma tuttavia legittima e rispettosa delle eccezioni e motivazioni della nota sentenza della Corte costituzionale.

Il contributo speciale di cura è così ora dovuto da tutti coloro che, nelle località stazioni di cura, soggiorno e turismo, esercitano attività di industria, commercio, arte e professione e, quindi, pagano la relativa imposta sulla quale viene a fissarsi un'addizionale dell'11 per cento quale contributo speciale di cura. Con queste entrate la proposta di legge in esame mira al rimpinguamento dei bilanci delle Aziende autonome, al finanziamento degli Enti provinciali del turismo e al potenziamento del credito alberghiero.

Ma — ed è questo il motivo di novità — la massima parte dell'onere per il finanziamento degli Enti provinciali del turismo viene assunta dallo Stato. La forma di intervento è quella prevista appunto dall'articolo 15 che voi certo, onorevoli colleghi, avrete esaminato.

L'aspetto più delicato di questa legge è tuttavia rappresentato dal fatto che, per assicurare sufficienza di entrate agli Enti provinciali

dal turismo, si apporta maggiorazione sensibile al contributo dovuto dalle Amministrazioni Provinciali, contributo che, in un primo tempo, era proposto nella misura del 5 per cento dell'addizionale sulle imposte di arti, industrie, mestieri, commercio, ed è poi, stato fissato, dal Senato, nel 3 per cento.

Le Amministrazioni provinciali concorrono dunque alla spesa degli E.P.T. dal 6,6 per cento del 1956 al 12,23 attuali. Ciò ha naturalmente acceso una discussione sul problema di fondo; e la organizzazione nazionale delle province ha avanzato — con l'occasione — proposta perché il tema del turismo nel suo complesso venga impostato su una competenza completa di carattere provinciale o comunque locale.

In conclusione, il complesso delle entrate degli E.P.T. è prevedibile su 4 miliardi e 453 milioni, almeno nel bilancio del 1959-60. Gli uffici assicurano che non si potrà certamente pensare — con tale somma — ad un potenziamento di fondo e radicale dell'attuale organizzazione degli Enti provinciali del turismo; una entrata di questo genere viene ritenuta però insufficiente ad assicurare il funzionamento e la regolarità del servizio, nonché a favorire un incremento della attività di propulsione nel settore turistico, settore che si fa di anno in anno sempre più interessante, anche se ci stiamo avviando verso una stabilizzazione ad alto livello degli afflussi turistici dall'estero, stabilizzazione che, non esclude (ed anzi postula), un affinamento dei servizi.

In conclusione, c'è da osservare che, per risolvere il problema finanziario degli E.P.T., si è dovuto ricorrere ad un inasprimento dell'imposta di soggiorno. Non posso, naturalmente, non mostrarmi preoccupato di ciò, anche perché non ignoro che si possano temere ripercussioni negative sullo stesso afflusso turistico; né può sfuggire ancora alla nostra attenzione il fatto che ci mettiamo così in piena contraddizione con la posizione che andiamo assumendo da tempo in sede internazionale; or non è molto, l'Italia ha aderito, infatti, e certo con molta convinzione, all'indirizzo e ai voti che raccomandano la graduale abolizione dell'imposta di soggiorno. È evidente, quindi, che nel caso presente, noi stiamo facendo una politica in contrasto con l'atteggiamento assunto in sede internazionale.

Oltre a ciò la maggiorazione dell'imposta, potrebbe riflettersi sull'andamento delle utenze alberghiere, non possiamo ignorare che la stagione è già iniziata, gli impegni con gli stranieri sono già stati presi da tempo, un inasprimento dell'imposta richiede dunque,

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

quanto meno, una dimostrazione di comprensione e di buona volontà da parte dell'organizzazione alberghiera. Di ciò va reso atto.

Una perplessità è poi palese circa l'aumento della contribuzione a carico delle Amministrazioni provinciali.

Sono riserve, queste, che non sono sfuggite né al Governo né al Senato; i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno ritenuto anzi di superare le incertezze impegnando il Governo a rivedere tutto il problema, qui regolato d'urgenza, entro il 1958.

Questa legge infatti configura un intervento provvisorio per rimediare ad una deficienza creata dalla sentenza della Corte costituzionale; impegnamoci tutti a rivedere al più presto la materia nel suo complesso, anche come problema di fondo della politica e dell'organizzazione turistica. Si vedrà, allora, fra l'altro, fin dove si può armonizzare l'iniziativa degli Enti locali con la competenza necessaria dello Stato.

Con chiarezza di atteggiamento ho ritenuto di esporvi, onorevoli colleghi, anche le riserve e le perplessità che toccano il relatore stesso. Penso così di poter essere moralmente tranquillo proponendovi l'approvazione del presente disegno di legge, solo se ne riaffermiamo la validità in un compito contingente: quello di sanare l'attuale situazione; solo dunque se, anche in questa sede, il Governo assumerà l'impegno categorico di rivedere tutto il problema entro il 1958, solo se — cioè — anche in questa sede sarà riaffermato l'impegno che il problema turistico sarà rivisto non solo nei suoi aspetti finanziari ma anche nella sua impostazione di fondo. A queste condizioni, ritengo anch'io di potere aderire al disegno di legge e proporne l'approvazione imposta con urgenza data la imminente fine della legislatura.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pedini per l'esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

QUARELLO. Desidero chiedere al relatore quale sia stato il gettito venuto agli Enti provinciale del turismo in base alle precedenti disposizioni e quale si presume possa essere in base alle disposizioni che ci accingiamo ad approvare.

PEDINI, Relatore. Nel 1956, le entrate sono state di 3 miliardi e 760 milioni di lire; in base alle nuove disposizioni affluirebbero, compreso l'intervento dello Stato, 4 miliardi e 453 milioni.

ALESSANDRINI. Il primo comma dell'articolo 2 parla di un aggio di riscossione e, in

proposito, corre voce che esso sarebbe stato maggiorato. Vorrei sapere se tale voce ha un fondamento.

ROMANI, Commissario per il turismo. Non mi consta che vi sia un aumento percentuale dell'aggio.

ALESSANDRINI. Pur tranquillizzato sulla questione dell'aggio, debbo fare alcuni rilievi sul merito di questo provvedimento.

Per esempio, mentre nel nostro Paese si continua a parlare di una maggiore autonomia provinciale e comunale, ci accingiamo oggi a dare un voto che smentisce proprio il principio dell'autonomia locale perché non v'è dubbio che, con questo disegno di legge, esso venga ulteriormente ridotto: si caricano infatti di nuovi oneri le province ed i comuni, riducendone le disponibilità destinate ai fini istituzionali e ad altre necessità, senza che siano consultati gli enti in parola. Non si può certo dire che questo segni un passo sulla via del progresso democratico; al contrario: al centro, cioè a Roma, si continua a disporre e alla periferia incombe l'obbligo di adeguarsi!

Entrando, sia pure per un solo rilievo, nel merito, osservo che l'articolo 10 del disegno di legge dispone che l'assegnazione delle somme messe a disposizione dallo Stato sia fatta dal Commissario per il turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in rapporto all'importanza turistica delle zone in cui essi operano: siamo proprio nel campo della discrezionalità più assoluta, siamo sul piano delle pressioni che certamente verranno dalle varie parti d'Italia per dividere una torta troppo piccola in confronto alle esigenze del Paese! E questo è un aspetto assolutamente deprecabile!

A mio avviso, la distribuzione dei contributi dovrebbe esser fatta secondo un parametro ben definito, basato su precisi elementi di fatto, in modo che le singole province possano avere quel che loro spetta e non già quello che, a giudizio dei vari funzionari più o meno rettamente influenzati, finisce per arrivare in periferia.

Fatta questa premessa, debbo dichiarare che sarei portato a votare contro il disegno di legge in esame ma che me ne asterrò esclusivamente per le ragioni morali addotte dal relatore (che si riassumono nella necessità di non interrompere nei prossimi mesi l'attività degli Enti provinciali del turismo) e nella speranza che, in relazione all'ordine del giorno approvato dal Senato, entro il 1958 si possa riesaminare la materia, nello spirito di una Italia democratica, quella uscita dagli avvenimenti del 1945.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Dichiaro, comunque, sin da ora, che mi asterrò dal voto finale.

SENSI. Ricollegandomi alle osservazioni dell'onorevole Alessandrini, desidero considerare un aspetto particolare del provvedimento al nostro esame.

Vi sono delle verità che, purtroppo, tardano a farsi strada. Ormai, però, tutti riconoscono, per esempio, le grandi prospettive di sviluppo del turismo nel Mezzogiorno: una vasta letteratura afferma e documenta che la valorizzazione turistica delle regioni meridionali è di fondamentale importanza per l'intero Paese. È inutile stare a ricordare questa letteratura.

Per la verità, oltre ai luoghi classici, noti universalmente, anche le zone meno note hanno il loro interesse, giacché costituiscono nuove mete per le correnti turistiche internazionali, determinate e spinte anche dalla curiosità per il nuovo. È un patrimonio inestimabile di attrattive naturali e artistiche, idoneo a concorrere — oltre che allo sviluppo dell'economia regionale — anche all'incremento del reddito nazionale.

Lo sviluppo auspicato è, pertanto, un buon affare per tutti gli italiani. Occorre, quindi, porre le premesse per tale sviluppo; e questo provvedimento può costituire la buona occasione. Occorre creare le attrezzature ricettive-turistiche dove mancano; occorre potenziare gli Enti provinciali del turismo, per una loro più piena funzionalità, facendone organi di propulsione e quindi determinati a quel fine; e potenziarli in un rapporto proporzionato appunto alle maggiori necessità delle regioni da sviluppare.

Purtroppo, il disegno di legge, anche nell'articolo 10, cui ha fatto cenno l'onorevole Alessandrini, ha dimenticato quelle verità, pur così evidenti e semplici, che mi son permesso di esporre, dimenticando anche le esigenze che ne discendono.

Infatti, assegnare i contributi agli Enti provinciali del turismo in rapporto alla classificazione della zona, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico e al movimento dei forestieri, significa — in un certo senso — dibatterci in un circolo vizioso, porre cioè in una condizione inadeguata e deteriore proprio quelle province che debbono ancora svilupparsi.

Occorrerebbe, evidentemente, emendare la legge per una più opportuna e adeguata considerazione delle zone in sviluppo; per determinare, cioè, l'auspicata crescita di queste fonti di ricchezza nazionale e per valorizzarle

realmente. Ma — si è detto in altra sede e anche qui — l'ora incalza, la legge ha carattere urgente e non mi resta che ripiegare su un ordine del giorno, che mi permetto di sottoporre alla considerazione della Commissione e del Governo.

Con quest'ordine del giorno, che reca la firma anche di illustri colleghi di altri settori, io chiedo, appunto, signor Commissario per il turismo, che, nelle ripartizioni ed assegnazioni, si tengano nel dovuto conto le esigenze accennate. Manifesto la speranza che vorrete prendere in benevolo esame questa mia iniziativa.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Desidero dare subito un chiarimento all'onorevole Sensi.

Con le leggi precedenti, i contributi venivano percepiti in sede provinciale, di modo che, avendo le province più ricche maggiori contributi da versare ai rispettivi Enti provinciali del turismo, Milano, Genova e Torino potevano dominare la situazione. Per contro, Catanzaro, Cosenza e L'Aquila, tanto per fare un esempio, disponevano di contributi modestissimi. Così, si avevano Enti con entrate di 2-300 milioni di lire ed altri che dovevano accontentarsi di 10-12 milioni!

Questa era la situazione precedente.

Oggi, invece, è lo Stato che interviene con fondi propri e potrà meglio vagliare le situazioni, tenendo conto dell'interesse nazionale e non già, come accadeva prima da parte delle province, soltanto della zona amministrata. E terrà anche conto, naturalmente, della situazione attuale, dello sviluppo turistico e di ogni altro elemento che possa meglio giustificare la misura dell'intervento, perché lo Stato, col suo contributo del 67 per cento, ha tutto l'interesse a migliorare la situazione ricettiva del Mezzogiorno, per esempio, con maggiori contributi finanziari, per sviluppare quelle zone dal punto di vista turistico.

Questo concetto è stato già attuato, nei limiti del possibile, in sede centrale anche col sistema precedente, e lo dimostro attraverso i finanziamenti alberghieri. La legge sui finanziamenti alberghieri aveva operato all'inizio preoccupandosi dello sviluppo dei centri di grande importanza turistica della Liguria e della riviera adriatica, a Roma, a Firenze, ecc.; poi, nell'applicazione del programma si è raggiunto un migliore equilibrio come risulta dalle seguenti percentuali: su 1.260 iniziative alberghiere che hanno ottenuto finanziamenti, il 27 per cento è andato al settentrione d'Italia, il 41 per cento al centro, con Roma, il 32 per cento al Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il numero dei letti e delle stanze, abbiamo queste proporzioni: su 39.246 letti in aumento rispetto alla situazione precedente, aumento determinato dai finanziamenti con l'intervento dello Stato, 10.044 letti — e cioè il 25,5 per cento — sono andati al settentrione, 14.949 — e cioè il 38 per cento — all'Italia centrale, e 14.253 — cioè il 36 per cento — all'Italia meridionale.

Ciò dimostra che quando interviene lo Stato, con criteri equi ed equilibrati, le situazioni migliorano. Da questi dati risulta una media di 31 letti per ogni iniziativa alberghiera. Questa media generale viene così modificata rapportandola alle diverse zone d'Italia: 25 letti per il nord, 29 per il centro e 42 per il meridione. Di modo che, non soltanto il numero delle iniziative alberghiere nel Mezzogiorno è stato considerevole, ma queste iniziative contemplano un maggior numero di letti della media.

Con ciò voglio dire che ora bisogna creare le premesse per lo sviluppo del turismo nell'Italia meridionale. E proprio a ciò tende questa legge, perché la distribuzione dei finanziamenti dello Stato non è vincolata alla consistenza dei singoli Enti provinciali: è lo Stato che interviene; e lo Stato tiene conto soprattutto degli interessi nazionali. Non era possibile pensare ad una distribuzione per provincia, per popolazione...

ALESSANDRINI. I parametri son molti: il Governo deve presentare dei progetti e dire quel che si fa in ogni singolo settore e con quali mezzi.

BERNIERI. Mi dichiaro d'accordo col relatore a proposito dell'importanza del turismo in genere, e proprio perché concordiamo con questa importanza del turismo ci sentiamo obbligati ad avanzare delle riserve su questo disegno di legge.

Il relatore ha accennato ad un accordo, intervenuto al Senato, a proposito della stesura definitiva di questo disegno di legge: io non so in che misura questo accordo si sia realizzato, ma ciò ha un interesse relativo, né questo eventuale accordo ci esime dall'esprimere le nostre riserve e le nostre preoccupazioni. La preoccupazione principale è quella relativa all'aspetto istituzionale del problema.

Non rifarò tutta la storia delle nostre prese di posizione e delle nostre proposte in materia, ma non v'è dubbio che noi restiamo, a ragion veduta, ancorati a quella proposta, in base alla quale l'Ente provinciale del turismo dovrebbe essere completamente trasformato in organo dell'amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Questo è il punto fondamentale su cui già altre volte abbiamo espresso il nostro parere e su cui oggi ritorniamo; e ritorniamo su questo punto non tanto per riproporre il problema in questa sede, quanto per due considerazioni. La prima, certamente comprensibile (in proposito gradirei anche un chiarimento da parte del nostro Presidente), si riferisce al fatto che una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Turchi, recante il n. 1530, non è stata messa all'ordine del giorno, abbinandone la discussione a quella che stiamo facendo sul disegno di legge governativo. È vero che la proposta Turchi investe il problema istituzionale, ma è altresì vero che avrebbe potuto benissimo esserne stralciato almeno il problema finanziario.

La seconda considerazione è che, trovandoci alla vigilia dello scioglimento della Camera, dobbiamo pur provvedere alla disastrosa situazione finanziaria in cui si trovano gli Enti del turismo, per cui siamo costretti a fare quel che ci viene proposto. Naturalmente, l'affrettato esame non sminuisce l'importanza del problema e la necessità di arrivare ad una trasformazione integrale della nostra organizzazione turistica.

Concordo nella maniera più ampia con le osservazioni del collega Alessandrini e mi permetto, a nome del mio gruppo, di deplorare questi sistemi, che hanno fatto il loro tempo e ormai non rispondono più non solo ai principi a cui deve essere informato il nostro ordinamento, ma neanche alla realtà del problema del turismo.

Purtroppo, non è questa la sede per addentrarci nel problema, però penso che almeno un avvio ad una prossima trasformazione poteva essere dato, magari affermando che presidenti di diritto degli Enti provinciali del turismo avrebbero dovuto essere i presidenti delle province. Si sarebbe, cioè, creato un migliore legame fra provincia ed Ente.

Per quanto riguarda le province, non so come sia possibile affermare che il Governo ha preso in esame le richieste avanzate dalle Camere di commercio e dall'Unione delle province italiane. Io penso che le richieste avanzate dall'Unione delle province italiane non siano state sufficientemente valutate. Infatti, le province vedono in queste disposizioni non solo una ulteriore limitazione della loro autonomia con la fissazione di una percentuale fissa, uguale per tutte, per quanto riguarda l'I.C.A.P., ma addirittura vedono aumentarsi l'aggravio con l'aumento di questa addizionale.

Il Commissario ci ha detto che la situazione attuale sarebbe migliore della precedente, perché prima si aveva una differenziazione nel gettito da parte delle varie province. Io ritengo che la salvaguardia da questa differenziazione era data dal fatto che le province potevano — e qui era un elemento della loro autonomia — stabilire di versare dall'1 al 5 per cento, e a quanto mi risulta le province versavano l'1 per cento. Ad ogni modo, la sola possibilità di stabilire fra l'1 e il 5 per cento era un'affermazione della loro autonomia. Adesso anche se si passa dal 5 al 3 per cento, ci troviamo pur sempre davanti ad una ingiustificata uniformità del gettito, la quale rappresenta una limitazione dell'autonomia della provincia; un aggravio per le finanze della provincia stessa; un onere imposto senza tener conto della effettiva capacità di sviluppo turistico.

Queste sono alcune considerazioni di carattere generale. Molte altre potrebbero farsene, ma io mi limiterò a poche.

Noi riteniamo, per esempio, che l'aumento della imposta di soggiorno rappresenti un aggravio non indifferente e il più delle volte inopportuno, sia per chi deve pagare sia per i datori dell'alloggio. Questo aumento potrà mettere in serie difficoltà certi settori del nostro movimento turistico, perché in contrasto con l'orientamento deciso e stabilito in campo internazionale.

Per quanto riguarda l'estensione indiscriminata del contributo speciale di cura a tutti i redditi accertati per l'I.C.A.P. in categorie B e C uno, debbo osservare che a noi non sembra giusto questo nuovo criterio di imposizione proprio per il suo carattere indiscriminato. Penso che si sarebbe potuta fare una discriminazione proprio in rapporto alla categoria di reddito.

Per quanto riguarda il contributo statale, mi associo alle osservazioni dell'onorevole Alessandrini.

Concludo, dicendo che noi non possiamo essere d'accordo con questo disegno di legge, ma non vogliamo neppure che non si finanzino più gli Enti del turismo.

C'è, insomma, una situazione che ci impedisce di avere un minimo di coerenza. Perciò, desideriamo, almeno, che la prossima legislatura possa, entro il 1958, rivedere tutto l'aspetto istituzionale e, quindi, quello finanziario del problema del turismo. Non so se un ordine del giorno di questa assemblea possa avere una maggiore efficacia nei confronti del Governo; speriamo almeno che costituisca un obbligo morale.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Si può votare benissimo, perché c'è già un preciso impegno del Governo.

PRESIDENTE. Devo una spiegazione all'onorevole Bernieri. Non ho abbinato a questo provvedimento la proposta di legge degli onorevoli Turchi ed altri, perché mi son trovato vincolato dalle stesse norme che mi hanno impedito di abbinare altri provvedimenti quando si trattava di discutere progetti già approvati dal Senato. Ricordo recentemente il caso del progetto di delega in materia di polizia delle miniere.

IGNI. Il gruppo socialista è costretto a riecheggiare in questa sede le osservazioni fatte nel corso del dibattito svoltosi al Senato e, del resto, portate qui dal collega Bernieri. Il mio gruppo si associa altresì alle osservazioni dell'onorevole Alessandrini.

Io credo che di fronte a questa legge vi sia tutta una serie di perplessità. Se si deve considerare un dato positivo il compromesso raggiunto al Senato in seguito all'aumento dello stanziamento da parte dello Stato e alla riduzione dell'aliquota che grava sulle province, non si può tacere il fatto che questa legge ci sia stata presentata alla fine della legislatura. Questo fatto ci pone nella condizione di dover accettare ciò che ci è stato proposto, a meno di non voler lasciare il problema allo scoperto. Perché è evidente che se noi dessimo un voto negativo, e con noi altri gruppi, noi metteremmo l'Ente del turismo nella impossibilità di far fronte alle sue esigenze. È, praticamente, una soluzione forzata.

Perciò, per noi, le riserve rimangono completamente valide. In aderenza all'accordo raggiunto al Senato, il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, sottolineando la necessità, per tutti i gruppi, di fare proprie le conclusioni del Relatore, nel senso che si ritiene questa una soluzione forzata e provvisoria, e si impegna il Governo ad un riesame urgente della materia.

Con queste osservazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

DIECIDUE. Ringrazio vivamente il collega Pedini per l'ampia relazione fatta a questo provvedimento, che altro fine non ha se non quello di riparare una falla che si era determinata nell'attività del settore turistico. I problemi di fondo, che pure sono stati sollevati, non trovano, evidentemente, posto in questa legge. Il riordinamento generale di tutto il settore turistico, dal vertice alla periferia, è oggetto di attento studio sia da parte degli organi governativi che da parte delle categorie ad esso interessate.

Bisogna riconoscere che effettivamente l'attività degli enti provinciali del turismo non è sufficientemente conosciuta da quanti ne parlano e ne discutono. Ma l'impegno preso dal Governo al Senato, accettando l'ordine del giorno che lo invita a disciplinare tutta la materia del settore turistico entro il 1958, è un impegno che dovrebbe sufficientemente rassicurare tutti noi, che tale problema conosciamo, nel senso che esso sarà studiato, dibattuto e risolto.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, sento il dovere di osservare che è vero che noi, oggi, lo accettiamo così come ci viene presentato, non essendovi alternativa; però è vero che, da parte sua, il Governo ha fatto uno sforzo lodevolissimo, del quale dobbiamo dargli atto, così come dobbiamo dare atto all'onorevole Romani di essersi battuto su questa questione per ottenere che l'iniziale contributo del Governo fosse elevato, anche se con esso non si potrà ottenere il pieno soddisfacimento di tutte le esigenze del turismo. Mi auguro che nel futuro un altro sforzo abbia migliore e più favorevole esito.

Oggi la vita degli enti del turismo viene mossa in condizione di avere un certo svolgimento, ma non possiamo dire di aver risolto il problema. C'è l'elevamento di quell'imposta di soggiorno, la quale grava principalmente sulla clientela straniera, che è una contraddizione: proporrò perciò un ordine del giorno, che è stato firmato anche da altri colleghi, col quale si invita il Governo a tener conto di questa necessità in sede di revisione di tutta la materia.

Quindi, non posso che esprimere il mio voto favorevole a questo disegno di legge e congratularmi col Relatore, per la sua relazione efficace e completa, e concludere con l'augurio che, nelle singole località, gli organi responsabili contribuiscano nelle forme migliori e che si venga incontro alle esigenze degli enti provinciali del turismo.

FARINET. Dopo quanto è stato detto dai colleghi, i quali tutti — in sostanza — concordano sull'urgenza di approvare questa legge, ben poco ho da aggiungere.

Quale presidente del Centro parlamentare del turismo debbo farmi eco della riunione tenutasi nei giorni scorsi e alla quale — oltre a parlamentari di tutti i partiti — parteciparono rappresentanti e tecnici dei principali enti turistici.

In essa fu avvertita l'urgenza assoluta di evitare che la paralisi da cui queste encomiabili attività sarebbero colpite ove questa legge non fosse approvata, pregiudichi l'avvenire e

disperda quadri di personale che sono andati formandosi attraverso ad una decennale esperienza.

D'altra parte, molti si ricollegano a quel turismo ormai lontano, che fu inizialmente un movimento aristocratico — ed a posizioni mentali che risentono di questa vecchia impostazione.

Giova tener presente che l'industria turistica si rifece dal nulla in cui le guerre l'avevano precipitata: e si è sviluppata e dilatata oltre il prevedibile e in forme anche nuove. Basterà infatti accennare ai *campings* e ai *motels* per cui non abbiamo a tutt'oggi, in Italia, disciplina alcuna.

Occorre, pertanto, rivedere tutta questa legislazione.

I benefici del turismo sono oggi risentiti direttamente dagli alberghi, dalle agenzie, ferrovie, trasporti, ecc. ma sono sentiti indirettamente da tutti, perché essi contribuiscono a riequilibrare la nostra bilancia commerciale, tonificando così l'economia nazionale.

Si aggiunga l'impulso che traggono dal turismo, nel ritmo dei propri affari, moltissime attività industriali, artigianali e professionali.

Al Senato si parlò di un apporto di 300 miliardi di lire: ma va anche tenuto presente che i turisti comperano in Italia, servizi ed oggetti vari per una somma che si aggira sui 500 miliardi. Il turismo è dunque anche una industria esportatrice, che stimola le più belle manifestazioni nell'abbigliamento, nell'arredamento, nell'artigianato di qualità. Il cittadino degli Stati Uniti, rientrando in patria, può portare, in franchigia doganale, oggetti per il valore di 500 dollari (312 mila lire). E risulta che ne approfitta largamente.

L'attività turistica richiede evidentemente una disciplina nuova ed ampia, che non ci è oggi consentita non solo per l'urgenza di provvedere al finanziamento degli enti periferici, ma per l'imminente scadenza della legislatura.

Allo stato attuale — per incompleta e imperfetta che sia la legge, non possiamo che sollecitarne l'approvazione nel testo del Senato, facendo nostro l'invito al Governo di rimaneggiare tutta la materia entro il 1958.

Si potrà allora discutere se gli enti periferici debbano dipendere dalle camere di commercio, o da comuni e province, oppure essere autonomi; e avvertire le esigenze di ambientarci nella prospettiva del Mercato Comune con razionalità di servizi, diminuzione di costi, ecc.

La legge attuale ci lascia qualche perplessità, che fu espressa nella riunione del Centro parlamentare del turismo.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Anche in questa discussione è stato detto, tra l'altro, che è eccessivo l'aumento apportato alle tasse di soggiorno; a me non pare proprio eccessivo. Da criticare è, invece, l'aumento senza gradualità, perché esso certamente nuocerà alle correnti turistiche che portano da noi valuta pregiata.

Altro punto criticato riguarda l'esenzione della città di Roma da ogni contributo.

Tale esenzione ebbe origine in leggi precedenti e fu legittimata con la considerazione che a Roma confluiscono forzatamente, dalle regioni, autorità e funzionari per ragioni dei loro uffici. Sembrava perciò inopportuno gravare con tasse di soggiorno su queste permanenze. Ma anche nelle altre città capoluogo di provincia si verificano — proporzioni fatte — simili condizioni!

Ad ogni modo, malgrado queste critiche e questi rilievi, il centro parlamentare del turismo insiste sulla necessità di approvare questa legge nel testo a noi pervenuto dal Senato, impegnando il Governo a riproporre alla nuova Assemblea, entro il 1958, il problema, trattandolo con una legge organica e completa che disciplini tutta la materia, adeguando mezzi e sistemi alla importanza del turismo odierno.

CAFIERO. Come deputato di una zona eminentemente turistica, nella quale il turismo è una delle maggiori fonti di attività, debbo rilevare che, effettivamente, l'aumento esagerato della tassa di soggiorno per alberghi di lusso e di prima categoria rappresenta un vero danno. Gli stranieri pagano di mala voglia quest'imposta. Io penso che sarebbe necessario guardare non soltanto alla necessità di mantenere in piedi gli enti turistici, ma soprattutto allo scopo per cui gli enti turistici esistono. In poche parole, all'incremento del turismo in generale e del turismo straniero in particolare.

Poiché siamo jugulati dal tempo approverò questa legge, ma con l'intesa che sia approvato anche l'ordine del giorno preannunciato dal collega Diecidue, al quale ho posto anch'io la firma, perché il Governo sia impegnato a rivedere la materia entro il 1958, principalmente ritoccando le due voci della tariffa dell'imposta di cui alle lettere *a)* e *b)*.

VILLABRUNA. Nel progetto di legge sono previste due ipotesi nei confronti di coloro che vadano ad occupare ville o appartamenti. Cioè, viene stabilita un'imposta per coloro che in dette ville e appartamenti soggiornino fino a sette giorni, e un'aliquota diversa per chi vi soggiorni oltre i sette giorni e fino a 120 giorni.

Ora, io mi domando: è mai possibile che colui il quale vi soggiorni appena 8 giorni debba pagare la stessa aliquota di colui il quale vi soggiorni 4 mesi?

In questo modo non s'incoraggia il soggiorno. Siccome la differenza fra le due quote è, evidentemente, sensibile, ognuno troverà conveniente di trattenerci in una località solo 7 giorni anziché i dieci, supponiamo, che aveva previsti.

Credo che un emendamento s'imponga anche per evitare che il proprietario di una villa in località di soggiorno debba pagare così alta imposta sol che vi si trattenga più di otto giorni.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Il caso è voluto per evitare la concorrenza fra alberghi e privati, a danno dei primi. Gli albergatori si sono sempre lamentati del fatto che i privati non rispettano l'obbligo di fittare soltanto a mesi e non a giornate. È soltanto in casi eccezionali che i privati possono avere dal prefetto la facoltà di affittare per brevi soggiorni.

Circa il caso del proprietario di appartamento o villa ricordo che l'articolo 1 della legge 24 novembre 1938, n. 1926, dice che l'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni e stabilimenti di cura. Quindi del proprietario non se ne parla.

PRESIDENTE. L'onorevole Villabruna cita un caso concreto: chi va in una villa di sua proprietà paga la tassa di soggiorno!

Secondo la tesi del Commissario per il turismo, chi va in una stazione montana, in una stazione marina, per una decina di giorni, dovrebbe essere obbligato ad andare in un albergo o pensione riconosciuti. Si tende infatti a non farlo andare in una camera mobiliata perché dovendoci stare più di sette giorni, pagherebbe 3 mila lire invece di 60. Nel suo contenuto, è un provvedimento protezionistico.

CAFIERO. Mi è sembrato, entrando in quest'aula, che si fosse tutti d'accordo nell'accettare quanto è stato stabilito dal Senato. Ed è in forza di tale intesa, che ho creduto di ravvisare, che ho rinunciato a qualche emendamento soprattutto nell'interesse delle zone turistiche.

Perciò, o noi accettiamo la legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato, impegnando il Governo a rivederla entro il 1958, ovvero non l'approviamo così com'è venuta dal Senato e allora ognuno di noi sarà libero di presentare i suoi emendamenti, le sue obiezioni. In questo caso andremo al di là dei limiti dell'attività legislativa del Parlamento. Vorrei, quin-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

di, pregare il Presidente e i colleghi di decidere su questo punto fondamentale.

VILLABRUNA. Io non insisto.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Villabruna.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono stati presentati alcuni ordini del giorno.

Do lettura del primo presentato dagli onorevoli Biaggi e Pigni:

« La X Commissione permanente esaminato il disegno di legge n. 3537 riguardante la « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi periferici e del credito alberghiero », lo approva nella preoccupazione di assicurare i mezzi finanziari indispensabili al funzionamento degli enti provinciali del turismo.

Considerando però la soluzione prevista dal provvedimento come contingente e transitoria, impegna il Governo a predisporre entro il 1958 un disegno di legge per la riorganizzazione di tutto il settore, tenendo in particolare considerazione la necessità di un effettivo decentramento delle competenze e funzioni e di non gravare sul turismo con nuove imposizioni che possano ostacolarne l'ulteriore sviluppo ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ordine del giorno degli onorevoli Sensi, Diecidue, Failla:

La X Commissione (Industria) della Camera dei Deputati, considerato che le convenienze di una politica turistica sempre più attiva, al fine dell'ulteriore sviluppo del Sud, le cui attrattive naturali ed artistiche anche nelle zone meno note (le quali tuttavia costituiscono « nuove mete » per le correnti turistiche internazionali ed interne), sono certamente idonee a concorrere nonché allo sviluppo dell'economia meridionale anche all'incremento del reddito nazionale; considerato inoltre che l'auspicato e sicuro sviluppo è tuttora impedito, nel sud d'Italia, dalla carenza di attrezzature ricettive-turistiche e dalla grave insufficienza dei mezzi a disposizione degli enti provinciali del turismo, organi determinanti, da potenziare convenientemente per una loro più piena funzionalità, in rapporto proporzionato alle maggiori necessità

delle regioni da sviluppare; considerato, infine, che occorre altresì sorreggere adeguatamente, nel sud, la privata iniziativa; fa voti al Governo perché nella erogazione del credito turistico ed alberghiero, nella assegnazione dei contributi agli enti provinciali del turismo e nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10 si tengano nel dovuto conto, nell'interesse dell'intera Nazione, le maggiori necessità delle provincie del sud ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ordine del giorno degli onorevoli Diecidue, Bonino, Bernieri, Cafiero:

« La X Commissione industria, nell'esaminare il disegno di legge n. 3537, alla finalità di salvaguardare l'organizzazione turistica periferica la cui attività è essenziale per il sempre maggiore potenziamento del turismo italiano; rileva che l'aumento delle quote giornaliere dell'imposta di soggiorno fissato da lire 60 a lire 200 per i clienti degli alberghi di lusso e di lire 50 a lire 120 per quelli degli alberghi di prima categoria, può determinare ripercussioni relative sulla entità delle correnti turistiche apportatrici di valuta pregiata; ritenuto che tale aumento può mettere in pericolo l'auspicato incremento del turismo — ciò in contraddizione con gli scopi perseguiti dal disegno di legge stesso — ed è incompatibile anche con le direttive di carattere internazionale già accettate in merito all'abolizione di ogni imposizione sul turismo, impegna il Governo, secondo quanto ha già assicurato al Senato, di voler provvedere entro il 1958 alla presentazione di un disegno di legge che riordini l'intera legislazione turistica e, mentre disponga il potenziamento della suddetta organizzazione turistica periferica, stabilisca una riduzione massima delle imposte di soggiorno ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ordine del giorno presentato dall'onorevole Alessandrini:

La X Commissione (Industria) della Camera dei Deputati mentre approva il disegno di legge: « Modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi periferici e del cre-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

dito alberghiero », impegna il Governo a scegliere i revisori dei conti di cui agli articoli 13 e 14, fra persone qualificate residenti nelle circoscrizioni provinciali ove debbono svolgere le loro funzioni ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ordine del giorno degli onorevoli Bernieri e Failla:

« La X Commissione, esaminando il disegno di legge n. 3537 esprime il voto che al più presto possibile, e comunque non oltre il 1958, il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge che preveda la trasformazione degli enti provinciali del turismo in organi dell'amministrazione provinciale con ordinamento autonomo, nel quadro di una riorganizzazione della nostra struttura amministrativa e finanziaria del turismo nazionale basato su precisi criteri di autonomia e democraticità, nonché sulle obiettive possibilità e necessità di sviluppo nazionale del settore ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Non posso accettare questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

Categoria A Alberghi di lusso;

Categoria B alberghi di I categoria;

Categoria C Alberghi di II categoria e pensioni di 1^a categoria;

Categoria D Alberghi di III categoria e pensioni di 2^a categoria;

Categoria E Alberghi di IV categoria e pensioni di 3^a categoria;

Categoria F Locande in genere.

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria A	L. 200
» B	» 120
» C	» 80
» D	» 50
» E	» 20
» F	» 10

Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno purché non superi i 120 giorni da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 3.000 per la 1^a categoria, di lire 2.000 per la 2^a, di lire 600 per la 3^a e di lire 200 per la 4^a.

Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta è dovuta in misura fissa, è inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'articolo 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

categoria I lire 80;

categoria II lire 60;

categoria III lire 30;

categoria IV lire 10.

Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventù, dei campeggi, dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a favore di determinate località secondo l'articolo 6, lettera b) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote fisse.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande è quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonché delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere, è

determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Nel caso che detti alloggi siano situati in località non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma è espresso dal Comune.

Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo può procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

(*E approvato*).

ART. 2.

Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La restante parte è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'80 per cento dell'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituito presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380.

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito

alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo dell'attività turistica ed anche al finanziamento delle Associazioni Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

Per le Regioni indicate nell'articolo 18 le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse nella Regione, vengono attribuite direttamente alla Amministrazione regionale, per essere destinate ad alimentare il fondo di rotazione per il credito alberghiero.

(*E approvato*).

ART. 3.

Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

b) per il 20 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S. A. C. A. T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

c) per il 30 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

ART. 4.

Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere *a)* e *b)*, le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'articolo 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente articolo 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'articolo 10 dello statuto della predetta Sezione ed all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento.

Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del fondo stesso, può essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato.

La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a ciò destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valedoli anche nel tempo.

(È approvato).

ART. 6.

La misura della cauzione, prescritta dall'articolo 11 terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire.

(È approvato).

ART. 7.

La pena prevista dal primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è fissata nell'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

(È approvato).

TITOLO II.

CONTRIBUTO SPECIALE DI CURA

ART. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed è corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria *B* e *C*¹.

Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo è applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria *B* e *C*¹, nonché ai redditi esenti da tale imposta anche in virtù di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

(È approvato).

ART. 9.

Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'articolo 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'articolo 2752, ultimo comma, del Codice civile e dall'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato.

Si applica l'articolo 63 del predetto testo unico concernente la responsabilità solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Per la iscrizione a ruolo e per la riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.

(È approvato).

TITOLO III.

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

ART. 10.

Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonché in funzione degli interessi del turismo nazionale.

Per le Regioni indicate nell'articolo 18 la assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 11.

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'articolo 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del tre per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle arti, industrie, commerci e professioni.

(È approvato).

ART. 12.

Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi *una tantum* a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

(È approvato).

ART. 13.

Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

(È approvato).

ART. 14.

Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo.

I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

(È approvato).

ART. 15.

Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Commissariato per il turismo.

(È approvato).

ART. 16.

È autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti infruttiferi di tesoreria concernenti rispettivamente la gestione statale dei prodotti industriali e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia.

(È approvato).

ART. 17.

All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

ART. 18.

Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

(È approvato).

ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

FAILLA. Per dichiarazione di voto, sull'intero disegno di legge, dichiaro che il mio gruppo si asterrà dal votarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo articolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul

credito alberghiero » *(Approvato del Senato)*
(3537):

Presenti	36
Votanti	27
Astenuti	9
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffa, Biaggi, Cibotto, Cafiero, Colleoni, De' Cocci, Diecidue, Di Prisco, Farinet, Ferrarini Francesco, Ferrario Celestino, Faralli, Foa, Galli, Graziosi, Lami, Pedini, Pignatelli, Pigni, Quarello, Sammartino, Semeraro Gabriele, Sensi, Tonetti, Villabruna, Zanotti, Zerbi.

Si sono astenuti:

Alessandrini, Bernieri, Bigiandi, Caprara, Failla, Gelmini, Grilli, Marangoni Spartaco, Montagnana.

Sono in congedo.

Invernizzi e Volpe.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI